



Regolamento per la disciplina e gestione delle convenzioni con soggetti privati, dei contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali e delle sponsorizzazioni ai fini delle misure di incentivazione della produttività.

(Approvato con Delibera di Consiglio n.19 del 10/12/2018)

Art. 1

Disposizioni normative e finalità

Il presente regolamento è adottato dalla Camera di Commercio di Lucca, ai sensi dell'art. 43 comma 4 legge 449/97, al fine di disciplinare e gestire le convenzioni con soggetti privati, i contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, le sponsorizzazioni ai fini delle misure di incentivazione della produttività.

Art. 2

Prestazioni per le quali richiedere un contributo da parte dell'utenza

Le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia dei diritti fondamentali, per le quali viene richiesto un contributo da parte dell'utente, nella misura prevista in base alle disposizioni normative o regolamentari vigenti, sono le seguenti:

- concessione in uso a terzi delle sale camerale
- contributo istituito cassiere da convenzione per sponsorizzazione attività promozionali
- convenzione con Fondazione Puccini per rafforzare la comunicazione e la promozione a livello nazionale ed internazionale
- ricavi pratiche di conciliazione e arbitrato
- ricavi servizi concorsi a premio
- ricavi servizi di certificazione e controllo vini, olii e pane
- ricavi gestione dispositivi digitali
- ricavi gestione Servizi Banche Dati
- ricavi verifiche metriche
- ricavi organizzazione fiere e mostre
- ricavi vendita carnets TIR/ATA

La percentuale del complesso degli introiti da far confluire nelle risorse decentrate sarà stabilita di anno in anno dalla Giunta camerale in una misura compresa da il 10 e il 20% del totale (considerando che l'art. 43 comma 4 della legge 449/97 pone un limite massimo del 30%).

Art.3

Collaborazioni e convenzioni con soggetti privati

La Camera di Commercio di Lucca stipula accordi di collaborazione con le fondazioni bancarie, ed altri soggetti privati finalizzate a svolgere attività di promozione economica del territorio, quali ad esempio: progetto MUSA, progetto linea innovazione, progetto sostegno domanda/offerta lavoro, progetto start up, progetto Job creation, progetto Sportello Sprint, manifestazione Il Desco, attività di internazionalizzazione, promozione del brand The Lands of Giacomo Puccini, etc .

La percentuale del complesso degli introiti da far confluire nelle risorse decentrate sarà stabilita di anno in anno dalla Giunta camerale in una misura compresa da il 10 e il 20% del totale (considerando che l'art. 43 comma 3 della legge 449/97 pone un limite massimo del 50%).



Art. 4

Contratti di sponsorizzazione

I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'ente; il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.

E' esclusa l'ammissibilità del ricorso alla sponsorizzazione qualora sussistano forme di conflitto di interesse tra attività pubblica o privata.

Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi e programmi di bilancio assegnati al dirigente. In alternativa, nel corso dell'anno, la Giunta camerale può formulare indirizzi specifici al dirigente per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione.

Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'Ente.

Le somme introitate a titolo di corrispettivo della sponsorizzazione ovvero i minori oneri sostenuti per l'acquisto di beni, servizi o la realizzazione di opere, per effetto del ricorso alla sponsorizzazione, sono considerate risparmi di spesa, da utilizzare per le seguenti finalità:

- all'implementazione del fondo risorse decentrate del personale dipendente. La percentuale del complesso degli introiti da far confluire nelle risorse decentrate sarà stabilita di anno in anno dalla Giunta camerale in una misura compresa da il 10 e il 20% del totale.
- il resto costituiscono un'economia di bilancio

Art. 5

Utilizzo degli importi confluiti nelle risorse decentrate

La percentuale degli introiti confluite nelle risorse decentrate, andrà interamente ad implementare i compensi destinati ai premi correlati alla performance organizzativa ed alla performance individuale del personale dipendente non dirigente.

La contrattazione decentrata di ente ripartirà tale quota di risorse tenendo conto dei seguenti criteri:

- una percentuale dal 5 al 10% degli introiti derivanti dall'art. 43 legge 449/97 sarà destinato all'incentivazione del personale, individuato dal dirigente, coinvolto nelle attività progettuali e nell'erogazione dei servizi .Il dirigente stabilirà altresì l'importo da corrispondere individualmente con atto motivato;
- una percentuale dal 90 al 95% degli introiti derivanti dall'art. 43 legge 449/97 sarà destinato all'incentivazione del restante personale, considerato che le attività progettuali ed i servizi erogati hanno carattere trasversale e richiedono per essere realizzati il fattivo contributo di tutti gli uffici di supporto.

Gli importi da corrispondere al personale devono trovare piena copertura nelle somme in argomento, comprendendo tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni.